Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3197

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PORETTI e PERDUCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2012

Abrogazione delle disposizioni della legge 5 dicembre 2005, n. 251, ispirate al criterio della «colpa d'autore»

TIPOGRAFIA DEL SENATO (175)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, redatto in collaborazione con l'associazione radicale «Il detenuto ignoto», intende abrogare alcuni articoli della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (ex Cirielli) sulla recidiva approvata nel 2005, che si è rivelata – fin da subito – potenzialmente, devastante. Questa legge (in particolare gli articoli 4, 5, 7), ha in buona parte contribuito ad annullare l'eredità della «legge Gozzini».

La «legge Gozzini» dell'ottobre 1986, che modificava la legge 26 luglio 1975, n. 354, è stata una legge che ha cambiato notevolmente le condizioni di vita all'interno delle carceri. Questa legislazione, prospettando al detenuto la possibilità di percorsi alternativi alla detenzione, creando situazioni di premialità per chi, dentro le mura, si è sforzato di mantenere comportamenti corretti e costruttivi, ha lasciato al detenuto uno spiraglio di luce dandogli la speranza di potersi ricostruire un futuro e fuggire dalla devianza. È una legge che ha permesso anche a tanti agenti penitenziari e tanti magistrati di espletare le proprie importantissime mansioni in un clima, sebbene non sempre facile, sicuramente più disteso e collaborativo. Trent'anni di legge Gozzini, sebbene non risolutivi della questione carcere, che sempre di più urla la sua necessità di provvedimenti drastici e deflativi, hanno posto basi serie per serie riforme a venire e, soprattutto, per un uso mirato e costruttivo delle misure alternative. La legge Gozzini ha tolto dalle celle il vento della rivolta, acquietato i pesanti strascichi creati dal sovraffollamento, disegnato intorno al detenuto figure professionali che, sebbene non sempre adeguatamente utilizzate, hanno faticosamente prodotto risultati promettenti in termini di riabilitazione del reo. Al contrario, la legge «ex Cirielli», togliendo i benefici ai detenuti recidivi (circa l'80 per cento delle persone oggi in carcere), ha riportato indietro di decenni il già disastrato sistema carcerario italiano, annullando e vanificando le esperienze di «buon governo» che tanto coraggiosamente sono state tentate, in numerosi casi, pur nel gravissimo contesto che conosciamo. La Sicurezza dei cittadini non si costruisce sulla disumanità della vita delle e nelle carceri, ma attraverso la conquista della certezza e della civiltà del diritto.

Attribuire rilievo determinante ad un elemento – quale, appunto, la recidiva dell'imputato – che appare in misura rilevante esterno alla condotta e avulso dalla dimensione della colpevolezza, costituisce la scelta più errata che il legislatore del 2005 potesse adottare: ciò anche perché essa è declinata non solo ai fini del trattamento penitenziario, ma anche ai fini della stessa responsabilità penale e della punibilità. Essa è espressione di una forma di «colpa d'autore» (o per la condotta di vita), come del resto può evincersi dalla stessa collocazione sistematica dell'istituto della recidiva, all'interno della sezione codicistica relativa al reo. Il rilievo così attribuito allo *status* soggettivo dell'autore e alla condotta tenuta precedentemente al reato, appare di dubbia compatibilità con il principio di colpevolezza per il fatto (e non per gli *status* soggettivi), con la presunzione di non colpevolezza e con la finalità rieducativa della pena, di cui agli articoli 25, secondo comma e 27, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione: in tal senso depone una consolidata giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 17 luglio 2002; sentenza n. 249 dell'8 luglio 2010) e vasta parte della dottrina. Quest'ultima ha criticato la scelta di privilegiare sino a questo punto un profilo

general-preventivo che elude la funzione rieducativa della pena, in violazione dell'articolo 27, comma terzo, della Costituzione, il quale impone di tener conto del comportamento del reo anche quando è particolarmente meritevole ed espressivo di un processo di rieducazione intrapreso, o addirittura già concluso (cfr. G. Buonomo, F. Resta, *Recidiva e diritto transitorio nella «prescrizione breve» attraverso la lente della lex mitior,* in «Archivio penale», 2011, n. 2).

Il carcere dovrebbe essere un luogo di pena ma anche la premessa di una riabilitazione che deve costruirsi con un rapporto fiduciario con lo Stato e la società e con un'applicazione mirata delle misure alternative. Aver tolto all'80 per cento della popolazione carceraria la possibilità di accedere ai benefici ha contribuito ad aumentare il grado di disperazione e violenza dentro le carceri con pesanti ricadute nel nostro livello di civiltà, nei confronti di chi, come direttori, agenti di custodia, psicologi, educatori, in carcere e con il carcere vi lavora. Un passo terribilmente indietro per la nostra coscienza civile e politica, che va perciò decisamente rimosso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli articoli 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005, le seguenti disposizioni:

a) articoli 62-*bis*, 69, quarto comma, 81, 99, 416-*bis* e 418 del codice penale;

b) articoli 656 e 671 del codice di procedura penale;

c) articoli 47-*ter* e 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

3. Gli articoli 30-*quater*, 50-*bis* e 94-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono abrogati.

€ 1,00